



**ORDINE DEGLI AVVOCATI
GORIZIA**

PALAZZO DI GIUSTIZIA – STANZA NUM. 41
via Sauro n. 1 – tel. 0481530309 fax 0481545768
www.avvocatigorizia.it Email avvgo@adriacom.it

N. di prot. P 2044

Gorizia, 18 settembre 2006

A TUTTI GLI ISCRITTI

CIRCOLARE

A seguito dell'approvazione giovedì 14 c.m. del Protocollo d'Intesa da parte dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile vi allego il testo integrale; l'Ordine raccomanda la puntuale applicazione delle regole ivi contenute da parte di tutti gli Iscritti.

Collegiali saluti.

**IL PRESIDENTE DELL'ORDINE
(avv. Bruno Garlatti)**



TRIBUNALE DI GORIZIA
Presidenza

V. N. Sauro n. 1 - Tel. 0481 5939818 - FAX 0481 593874

N. 1805/4.5.3 Prot.

Gorizia, 24 LUG. 2006

OGGETTO : Osservatori per la Giustizia - Presentazione Protocollo d'intesa civile.

Al Magistrati
Al Personale
All'Ordine degli Avvocati
SEDE

Si informa che nell'ambito degli incontri relativi agli osservatori sulla giustizia è stato sottoscritto un protocollo di Intesa tra il Presidente, il Dirigente, i Cancellieri e rappresentanti dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Gorizia, di cui si anticipa il contenuto fornendone copia.

La presentazione del protocollo, che troverà attuazione dal 15 settembre 2006, avverrà nel corso di un incontro, aperto a tutti, con i soggetti che lo hanno elaborato.

Auspiciando un'ampia partecipazione, si invitano tutti gli interessati a prendere parte all'incontro che si terrà il:

14 settembre 2006 h. 11.30
Aula ex Corte d'Assise

IL DIRIGENTE
dott.ssa Michela Consoni



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
dott. Matteo Giovanni Trotta



TRIBUNALE DI GORIZIA

OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE


PROTOCOLLO D'INTESA TRA:

dott. Matteo Giovanni Trotta Presidente, dott.ssa Michela Consoli Dirigente, dott.ssa Luigia Frezzolino cancelliere, dott. Daniele Venier giudice, avv.to Samo Sanzin e avv.to Paolo Mulitsch rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gorizia.

I Giudici e gli Avvocati che aderiscono all'Osservatorio si impegnano ad applicare, in via sperimentale, le regole di seguito indicate, la cui adozione intendono proporre anche ai Magistrati e agli Avvocati che non compongono l'Osservatorio.

1. I Magistrati si impegnano a non fissare cause diverse da quelle chiamate per la prima comparizione delle parti o da quelle - promosse prima del 1.3.2006 - in cui siano previsti incumbenti di minor durata (trattazione in senso stretto), tra le ore 9.00 e le ore 10.30 dello stesso giorno.
 - a. I rinvii delle cause verranno fatti a ora fissa e in modo da evitare, in linea di principio e salvo che per le cause per le quali non siano previsti incumbenti particolari e di maggior durata, sovrapposizioni di orario. Verrà prestata ogni cura al rispetto dell'orario delle udienze fissate per incumbenti istruttori e in particolare per l'assunzione di testimoni e giuramenti di c.t.u.
 - b. Qualora la concomitanza di orario delle udienze fissate nella giornata impedisse loro di essere puntualmente presenti a una udienza, gli Avvocati daranno di ciò tempestivo avviso al Giudice e al Collega di controparte, indicando la presumibile durata dell'impedimento.
2. Nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo, promosse dopo l'1.3.2006, l'istanza ex art. 648 c.p.c. sarà decisa all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c., in caso di tempestiva costituzione, almeno venti giorni, o, in caso di abbreviazione dei termini, dieci giorni prima dell'udienza, della parte opposta; nel caso invece di costituzione tardiva, e, in ogni caso, qualora entrambe le parti lo richiedano, sarà decisa previa assegnazione dei termini previsti dall'art. 183, VI co. c.p.c. con ordinanza riservata o in un'udienza fissata scaduti tali termini.
3. I Magistrati avranno cura di indicare nei propri provvedimenti la data entro la quale le parti debbono compiere attività processuale concessa o disposta, non limitandosi a concedere a tal fine un termine calcolato con riferimento a periodo di tempo (per esempio: entro trenta giorni, dieci giorni prima).
4. I Magistrati nell'indicare nei propri provvedimenti la data entro la quale le parti debbono compiere attività processuale concessa o disposta avranno cura, per quanto possibile, di non fissare date corrispondenti a giorni prefestivi (per esempio 14 agosto, 24 dicembre, 31 dicembre) e di diversificare possibilmente i giorni di scadenza in relazione ai procedimenti.

5. Gli Avvocati, per quanto possibile, avranno cura di non richiedere di consultare il fascicolo d'Ufficio o di estrarre copie di atti o di documenti del processo nei tre giorni antecedenti alla celebrazione dell'udienza.
6. Gli Avvocati avranno cura di formulare e/o di riformulare le istanze di prova nelle memorie istruttorie senza rinvio ad altri atti.
7. Gli Avvocati, ove possibile, indicheranno il nominativo dei singoli testimoni per ogni capitolo di prova.
8. Il Giudice in linea di massima adotterà la decisione sulle istanze di prova in udienza, previa discussione orale del thema probandum.
9. In caso di ammissione della prova testimoniale con numero limitato dei testimoni da assumere, il Giudice specificherà che il numero dei testimoni limitato (a due, a tre, etc....) si riferisce a ciascun capitolo a scelta della parte.
10. Al fine di consentire ai testimoni, terzi estranei al processo pendente, e alle parti non costituite di essere avvisati con congruo anticipo dello svolgimento dell'incombente che li riguarda, gli Avvocati avranno cura di richiedere la citazione dei testimoni, o la notificazione dell'ordinanza ammissiva alle parti da interrogare, con congruo e ampio anticipo rispetto alla data di udienza fissata per l'espletamento della prova.
11. Nell'ordinanza ammissiva della ctu il Giudice:
 - a. provvederà a formulare i quesiti da sottoporre al consulente, salva in ogni caso la discussione con i difensori delle parti circa il suo contenuto e/o circa la sua integrazione;
 - b. raccomanderà al Consulente il rigoroso rispetto del principio del contraddittorio e del divieto di ricevere e consultare altri documenti rispetto a quelli presenti nel fascicolo di parte;
 - c. avvertirà il Consulente che, nel rispetto del principio del contraddittorio, dovrà consentire ai consulenti di parte, oltre che alle parti e ai loro difensori, di intervenire a tutte le attività di accertamento o di acquisizione, da lui compiute, dei dati utili per rispondere ai quesiti propostigli e dovrà mettere a loro disposizione tutta la documentazione che verrà allo stesso fine utilizzata;
 - d. disporrà che il ctu depositi la relazione, unitamente alle copie per le parti, sia in forma cartacea, sia su floppy disk ad uso del magistrato;
 - e. assegnerà alle parti un termine, di almeno dieci giorni precedente la successiva udienza, per il deposito di eventuali note di osservazioni alla relazione del consulente.
12. Gli Avvocati e i ctu si impegnano a fornire tutti i dati utili per consentire un'agevole comunicazione reciproca (numeri di telefono e di fax, indirizzi di posta elettronica).
13. In sede di convocazione del ctu, quest'ultimo deve essere invitato a comunicare senza ritardo alle parti e al Giudice il suo eventuale impedimento a comparire all'udienza nonché a fornire ogni utile indicazione in vista della fissazione della nuova udienza.
14. Gli Avvocati devono avvisare congiuntamente e per iscritto il nominato ctu, in qualsivoglia procedimento civile di cognizione, cautelare e/o di esecuzione, della sopravvenuta inutilità



della sua presenza in udienza, o dell'ulteriore svolgimento dell'attività da parte del ctu medesimo, qualora fosse intervenuta la definizione stragiudiziale della lite.

15. Il Giudice presterà opportuna attenzione nel motivare il provvedimento di liquidazione del compenso al ctu.
16. Al fine del più efficace e sollecito svolgimento delle udienze nel contraddittorio delle parti con il Magistrato, il Giudice e gli Avvocati avranno cura di conoscere con la migliore precisione il contenuto degli atti di causa.
17. Nel caso in cui non possa essere presente in udienza, l'Avvocato si adopererà per farsi sostituire da un Collega che sia a conoscenza degli atti di causa e al quale siano state fornite precise indicazioni sugli adempimenti da compiersi nel corso dell'udienza.
18. Al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, gli Avvocati preciseranno le conclusioni per esteso o con preciso riferimento all'atto, o agli atti, nel quale o nei quali le conclusioni sono espresse e avranno cura di trasmettere al Giudice le conclusioni precisate, via e-mail all'indirizzo di posta elettronica che, per ciascun Magistrato, è composto da nome.cognome@giustizia.it
19. Gli Avvocati si impegnano a comunicare tempestivamente al Giudice l'avvenuta transazione stragiudiziale della controversia.
20. Gli Avvocati avranno cura di indicare al Giudice e alle altre parti ove siano reperibili i precedenti Giurisprudenziali, in particolare di merito, e/o gli interventi di dottrina, ai quali facciano riferimento, negli atti di causa o in sede di esposizione orale.
21. Gli Avvocati si impegnano a consegnare al Giudice del primo grado copia semplice della sentenza che venga emessa dal Giudice di Appello e dalla Corte di Cassazione.
22. Per decongestionare l'afflusso presso la cancelleria della Volontaria giurisdizione, in via sperimentale si creerà una corsia preferenziale per gli avvocati/notai che costituendo un'utenza specializzata richiede una minor assistenza. La corsia preferenziale si realizzerà attraverso l'apertura giornaliera dalle 9 alle 10 nelle giornate di lunedì e venerdì e pertanto detta utenza sarà invitata ad utilizzare tale modalità di accesso alla cancelleria per evitare la promiscuità con il pubblico.
23. La parte che ottiene il fascicolo in visione potrà all'occorrenza estrarre copie uso studio a sua cura con la fotocopiatrice dell'Ordine.
24. L'Ordine fornirà all'atto dell'iscrizione dei divorzi e separazione i dati rilevanti per la scheda Istat attraverso la compilazione di un modulo reso disponibile dalla cancelleria.
25. Allo scopo di limitare i tempi di attesa per accedere alle cancellerie l'Ordine si impegna affinché i suoi iscritti forniscano all'atto delle richieste o deposito tutti gli elementi identificativi utili alla celere individuazione del procedimento.

26. In assenza di questi dati la cancelleria potrà invitare il richiedente a ritornare con i dati necessari.
27. L'Ordine degli Avvocati si munirà di armadio con cassetti chiusi a chiave, nella disponibilità dello studio o del legale. Le cancellerie potranno autonomamente inserire nelle cassette gli atti che i legali possono ritirare nelle cancellerie senza alcuna formalità: a titolo di esempio, copie conformi all'originale e con il rilascio della formula esecutiva, memorie di scambio, copie di perizie ed avvisi vari.

Il presente protocollo, che potrà essere oggetto di modifiche e integrazioni all'esito degli incontri periodici dell'Osservatorio, sarà attuato dal 15 settembre 2006.

Gorizia, 22 giugno 2006

Medea Corvaci Trotta
M. Corvaci Trotta

Giulio Trotta
Giulio Trotta
Giulio Trotta